




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3491-A

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina

(Conversione in legge del DL 14/2022)

Modifiche della Commissione

N. 423 – 15 marzo 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3491-A

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina

(Conversione in legge del DL 14/2022)

Modifiche della Commissione

N. 423 – 15 marzo 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 2-BIS	4
CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI	4
ARTICOLO 4, COMMA 2.....	5
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ALL'ESTERO	5
ARTICOLO 5, COMMA 1.....	6
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNITÀ DI CRISI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	6
ARTICOLO 5-BIS	6
DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE NECESSARIE ALLA SICUREZZA DEL SISTEMA NAZIONALE DEL GAS NATURALE	6
ARTICOLO 5-TER.....	8
MISURE A FAVORE DI IMPRESE CHE ESPORTANO O HANNO FILIALI O PARTECIPATE IN UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA O BIELORUSSIA	8
ARTICOLO 5-QUATER.....	9
ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA.....	9
ARTICOLO 5-QUINQUIES	16
MISURE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI, DEI RICERCATORI E DEI DOCENTI DI NAZIONALITÀ UCRAINA	16
ARTICOLO 6.....	18
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	18

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3491-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Quartapelle Procopio, per la III Commissione; Aresta, per la IV Commissione
Gruppi:	PD M5S
Commissioni competenti:	III (Affari esteri) e IV (Difesa)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate dalle Commissioni III e IV in sede referente.

La Commissione Bilancio ha già iniziato l'esame in sede consultiva del testo iniziale del decreto-legge, nella seduta dell'8 marzo 2022: l'esame è tuttora in corso.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 422 dell'8 marzo 2022. Nel corso dell'*iter* di conversione in prima lettura è confluito nel provvedimento in esame il testo di un ulteriore decreto-legge (il n. 16 del 2022, cd. "Ucraina bis"), concernente la medesima materia e corredato di relazione tecnica. Il decreto-legge viene dunque abrogato dall'articolo 1 del ddl di conversione con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*. Per la verifica delle relative norme il presente dossier utilizza la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo allegati al decreto legge 16/2022, così confluito.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito considerate dalla relazione tecnica riferita al DL n. 16/2022 o che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2-bis

Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

Normativa vigente. La legge n. 185/1990 individua in termini generali alcune fattispecie di divieto ad esportare e importare materiali d'armamento nonché i requisiti necessari per poter operare nel settore, fissando altresì le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi e le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Gli artt. 310 e 311 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare-COM), disciplinano rispettivamente la cessione a titolo oneroso e gratuito di beni mobili da parte del Ministero della difesa.

La norma (che riproduce l'articolo 1 del DL n. 16/2022, confluito) autorizza, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185/1990 e agli artt. 310 e 311 del Codice dell'Ordinamento militare e alle connesse disposizioni attuative (comma 1).

Viene demandata all'adozione di uno più decreti interministeriali¹ la definizione dell'elenco di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della summenzionata cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile (comma 2). Il Ministro della difesa e il Ministro degli esteri riferiscono alle Camere, con cadenza almeno trimestrale, sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 (comma 3).

In attuazione del comma 2, il DM 2 marzo 2022 disciplina la cessione a titolo gratuito di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari la cui entità è individuata in un documento elaborato dallo Stato maggiore della difesa di cui viene omessa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in quanto classificato. L'articolo 3 del citato decreto autorizza, altresì, lo Stato maggiore della difesa ad adottare le procedure più rapide per assicurare tempestivamente le attività di consegna.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non comporta oneri, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma precisando che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto

¹ Ministero difesa di concerto MAECI e MEF.

di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si osserva in proposito che l'articolo 2 del DL in esame (DL n. 14/2022), con riferimento ad un'ulteriore cessione a titolo gratuito all'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali, autorizza la spesa di 12 milioni euro per il 2022.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al predetto articolo 2 (AC 3491) precisa che per la quantificazione del summenzionato importo sono stati presi a riferimento i costi necessari per l'acquisizione del materiale non disponibile, il valore dei beni già nelle disponibilità della Difesa che dovrà essere reintegrato e le spese di trasporto del materiale.

Tanto premesso, ai fini della conferma della neutralità finanziaria della norma in esame, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a chiarire le ragioni della diversità di effetti finanziari previsti per le due fattispecie di cessione. Ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione (comma 2) demanda all'adozione di uno più decreti interministeriali - sui quali non è prevista una procedura di verifica parlamentare degli effetti finanziari - l'individuazione dei mezzi, dei materiali degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

ARTICOLO 4, comma 2

Disposizioni per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero

Il testo originario del comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 per l'invio di 10 militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico (assegni e indennità) previsto per il personale MAECI in servizio all'estero di cui all'art. 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967.

La modifica incrementa di 1 milione di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa recata dal testo originario della norma (portandola a 2 milioni di euro per il 2022), finalizzata all'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Inoltre viene rimossa l'indicazione (già recata dal testo iniziale del decreto) del numero dei militari da inviare, lasciando tale numero indeterminato.

All'incremento dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 6.

L'emendamento che ha introdotto la modificazione non è corredato di **prospetto riepilogativo** e **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa (2 milioni di euro per il 2022, per effetto dell'incremento disposto dalla Commissione in sede referente), si evidenzia che, rispetto al testo originario della stessa, che finalizzava tale autorizzazione di spesa nel limite di 1 milione di euro per il 2022 all'invio di 10 unità di carabinieri, il testo in esame nulla dispone a riguardo, lasciando dunque indeterminato il numero dei militari da impiegare.

Si evidenzia altresì che la relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, in merito alla norma in esame, precisava che l'importo di 1 milione di euro veniva quantificato con riferimento alle voci relative al trattamento di servizio all'estero riferite ad 1 ufficiale e a 9 appuntati/carabinieri.

Tanto premesso, al fine di verificare la congruità dell'importo complessivo autorizzato rispetto alle finalità della norma, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione in merito all'entità del personale militare interessato dalla disposizione.

ARTICOLO 5, comma 1

Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

La modificazione introdotta in sede referente ha incrementato (da 1 a 1,5 milioni) l'autorizzazione di spesa finalizzata per l'anno 2022 al potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza.

All'incremento dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 6.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni dal momento che l'incremento dell'autorizzazione di spesa resta configurato come tetto di spesa, come già la disposizione originaria.

ARTICOLO 5-bis

Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

Le norme (che riproducono l'articolo 2 del DL n. 16/2022, confluito) prevedono la possibilità di adottare le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema

italiano del gas naturale (di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 93/2011) a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza (comma 1).

Si evidenzia che al predetto art. 8 del D. Lgs. n. 93/2011 non sono ascritti effetti finanziari e che allo stesso risulta applicabile la generale clausola di invarianza (art. 49) riferita al decreto nel suo complesso.

Tali misure sono adottate con provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica e viene data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.

In caso di adozione delle misure di riduzione del consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (comma 2).

A tal fine, Terna S.p.A. trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) un programma di utilizzo degli impianti ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'ARERA definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti. Si ricorda che nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 viene ricompresa l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), mentre non è inserita Terna S.p.A.

Inoltre, in tali ipotesi il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili (comma 4).

Infine, agli impianti di generazione di energia elettrica indicati al comma 2 si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa comunitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, che consente l'attivazione di talune misure del Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, si evidenzia preliminarmente che la norma istitutiva del piano medesimo è considerata neutrale sui saldi di

finanza pubblica e risulta assistita da una clausola di invarianza e che le misure - attuabili con decreto ministeriale, ossia con fonte formalmente inidonea a disporre nuovi o maggiori oneri - sono comunque incluse fra quelle già previste a legislazione previgente. Tuttavia, considerato che dette misure potrebbero comportare anche adempimenti aggiuntivi per talune pubbliche amministrazioni coinvolte nella realizzazione del piano, appare opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad escludere maggiori oneri connessi alle misure da adottare.

In merito al comma 4, ai cui sensi il Ministro della transizione ecologica adotta, al sussistere dei relativi presupposti, le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che tali misure abbiano carattere di incentivo economico con effetti sulla finanza pubblica.

Circa le altre disposizioni non si formulano osservazioni in considerazione del loro carattere ordinamentale.

ARTICOLO 5-ter

Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia

La norma dispone che alle domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del DL n. 251/1981, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applichino le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del DL n. 73/2021 è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del DL n. 18/2020;
- la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto non è superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

In proposito si evidenzia che l'art. 2, primo comma, del DL n. 251 del 1981 ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

L'articolo 11, comma 2, del DL n. 73/2021 ha incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri di cui all'articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020, al fine dell'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del DL n. 251/1981. Il suddetto articolo 11 prevede peraltro che dai cofinanziamenti a fondo perduto fossero escluse le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo (n. 73/2021).

In proposito la relazione tecnica precisava, con riferimento ad alcune modifiche riferite all'operatività del Fondo per la promozione integrata, che la dotazione dello stesso costituisce in ogni caso un limite alla concessione dei contributi a fondo perduto.

Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi del medesimo articolo 2 del DL n. 251/1981, in favore delle suddette imprese nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Le misure in esame si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica.**

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le agevolazioni previste dalla norma saranno concesse nei limiti della dotazione del Fondo.

ARTICOLO 5-*quater*

Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina

La norma (che riproduce l'art. 3 del DL n. 16/2022, confluito) per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto:

- incrementa di 54.162.000 euro per l'anno 2022 le risorse relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 1).

Per effetto di subemendamenti approvati in sede referente, le predette risorse sono destinate prioritariamente all'accoglienza delle persone vulnerabili quali: i minori, i minori non accompagnati, le persone con disabilità, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali. Inoltre si prevede che le persone accolte nei centri governativi di prima accoglienza e nelle strutture temporanee appositamente allestite siano progressivamente trasferite alle strutture del SAI nel limite dei posti disponibili (commi 2 e 5);

- autorizza l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416/1989, convertito (comma 3).

Inoltre la norma modifica le disposizioni vigenti del sistema di accoglienza al fine di:

- estendere anche ai profughi provenienti dall'Ucraina e ai richiedenti asilo la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista per i cittadini afghani e ampliare il sistema di accoglienza per i medesimi soggetti (commi 4 e 6);
- consentire l'accesso dei profughi ucraini alle strutture di prima accoglienza ed al Sistema di accoglienza e integrazione, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente (comma 7).

La norma prevede per l'anno 2022 la disapplicazione dell'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145.

Si ricorda che il comma 767 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Dai predetti interventi, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021. Eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto interministeriale, confluiscono in un fondo di cui viene prevista l'istituzione², da destinare alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno.

Inoltre al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei

² Nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno.

flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 6).

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, pari complessivamente a euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

- a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416/1989 (comma 9).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Incremento dotazioni finanziarie destinate ai centri SIA (comma 1)	54,2			54,2			54,2		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 7)	54,2			54,2			54,2		

La relazione tecnica precisa che la norma in esame è finalizzata a conseguire l'ampliamento della rete nazionale di accoglienza, per un numero complessivo di circa 8.000 unità, di cui:

- 5.000 posti attraverso l'incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel capitolo 2351 p.g.2 (comma 1);
- 3.000 posti aggiuntivi nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (comma 2).

La RT afferma, con riferimento al comma 1, che le risorse disponibili a legislazione vigente non sono sufficienti per accogliere i profughi dall'Ucraina.

In proposito la RT afferma che il capitolo 2351 p.g.2 prevede una dotazione finanziaria, per l'anno 2022, di 900 milioni di euro. Il fabbisogno segnalato dalle Prefetture per le spese dell'accoglienza, relativamente al primo semestre del corrente anno (esclusi i centri governativi), è stimato in circa 325 milioni di euro. Pertanto, il fabbisogno occorrente per far fronte alle spese di accoglienza nei suddetti centri (esclusi i centri governativi), anche per il secondo semestre dell'anno 2022, è stimato dalla RT in 325 milioni di euro. L'ulteriore fabbisogno per finanziare, fino alla fine dell'anno 2022, i contratti relativi ai centri governativi, sia

proroghe dei contratti in corso che nuovi contratti, è stimato in circa 25 milioni. Il numero di cittadini stranieri attualmente accolti nei centri e strutture di accoglienza presenti nel territorio nazionale è di circa 51.000 persone. L'attuale disponibilità di posti nelle medesime strutture ammonta a circa 5.000 posti. L'attuale *trend* di incremento dei flussi migratori, generati sia dalla consueta direttrice proveniente dal Mediterraneo centrale, sia dalla direttrice asiatica, fortemente stimolata dalla crisi afghana, induce a ritenere che l'intero stanziamento previsto per i centri di accoglienza sarà assorbito dalle suddette esigenze.

Per tale ragione, la RT afferma che gli oneri derivanti dall'accoglienza di un contingente di profughi dall'Ucraina dovranno essere sostenuti con nuove risorse.

La RT stima che 5.000 persone potranno essere ospitate nel sistema dei centri governativi. La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

- Contingente: 5.000 persone
- Costo pro capite/pro die: € 35,40 - IVA compresa (attuale costo per i centri governativi)
- N. di giorni di accoglienza per 10 mesi: 306 giorni

Pertanto l'onere stimato dalla RT relativamente al comma 1 per l'anno 2022 è pari ad € 54.162.000 (= 5.000 * 306 * 35,40)

Comma 2

La RT stima il costo relativo all'attivazione di ulteriori 3.000 posti nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

- Contingente: 3.000 persone
- Costo pro capite/pro die: € 41,07 - IVA compresa (attuale costo medio accoglienza SAI)
- N. di giorni di accoglienza per 10 mesi: 306 giorni (per il primo anno) e 365 giorni per gli anni 2023 e 2024

Pertanto l'onere stimato dalla RT relativamente al comma 2 per l'anno 2022 è pari ad € 37.702.260 (= 3.000 * 306 * 41,07)

Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 l'onere è quantificato in € 44.971.650 (=3.000*365*41,07).

La RT afferma che la spesa necessaria per l'attivazione di 3.000 posti nel SAI, a beneficio dei profughi ucraini risulta sostenibile mediante le risorse residue disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

Con riferimento ai commi 3 e 4, la RT afferma che si tratta di norme di natura ordinamentale trattandosi di una estensione della riserva di posti (comma 3) e di un ampliamento (comma 4) del sistema di accoglienza. Anche il comma 5 presenta, secondo la RT carattere ordinamentale in quanto a parità di posti disponibili nelle strutture suddette si provvede esclusivamente ad ampliare la casistica di requisiti necessari per l'accesso.

Per quanto riguarda i commi 6 e 7 ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica quantifica i costi derivanti dall'attivazione di 8.000 posti nella rete di accoglienza nazionale, di cui 5.000 nei Centri governativi e 3.000 nel Sistema di accoglienza e integrazione. Sulla base dei dati forniti dalla RT la quantificazione risulta verificabile. Tuttavia, ai fini della comprensione delle ipotesi sottostanti la quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i giorni di permanenza presso i centri suddetti considerati ai fini della stima.

In particolare, si evidenzia che i costi dell'accoglienza nei centri governativi sono calcolati per il solo 2022 mentre i costi per l'attivazione dei posti nei centri SAI sono stimati per il triennio 2022-2024. Pur considerando la diversa funzione svolta dai centri governativi, nei quali gli stranieri sono accolti per il periodo necessario ad effettuare le operazioni di identificazione, andrebbero esplicitate le diverse ipotesi di permanenza nei centri medesimi considerate ai fini della stima.

Con riferimento al comma 8, che dispone la disapplicazione per l'anno 2022 delle norme di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (articolo 1, comma 767, legge n. 145/2018) si ricorda che alle predette norme sono ascritti effetti di risparmio pari a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021. In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi informativi circa gli effetti finanziari, in termini di mancati risparmi, ascrivibili per l'anno 2022 alla disapplicazione della norma di razionalizzazione dei costi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 9, lettere a) a b), dell'articolo 5-quater provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 3, che – al fine di assicurare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina - prevedono, rispettivamente, l'incremento, in misura pari a 54.162.000 euro per l'anno 2022, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione

dei centri di trattenimento e di accoglienza³ nonché l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Con riferimento, in particolare, alla disposizione di cui al citato comma 3, si fa preliminarmente presente che lo stesso non reca la quantificazione dei relativi oneri, che si ricavano invece indirettamente dalla clausola di copertura finanziaria di cui al predetto comma 9, per differenza rispetto a quelli indicati al comma 1, e che ammontano - come risulta anche dalla relazione tecnica - ad euro 37.702.260 per l'anno 2022 e ad euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

In proposito si rileva che, sempre secondo quanto segnalato nella relazione tecnica, le spese associate al comma 3 risultano sostenibili mediante utilizzo delle risorse residue disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo⁴, che presenta una dotazione di circa 662,4 milioni di euro per l'anno 2022, 647,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 589 milioni di euro per l'anno 2024.

Alla luce di quanto precede, appare utile che il Governo espliciti le motivazioni per le quali si è ritenuto, da un lato, di considerare come produttivo di nuovi o maggiori oneri l'intervento previsto dal comma 3 - vale a dire l'attivazione di 3 mila posti nel sistema di accoglienza e integrazione - di cui la relazione tecnica asserisce invece la sostenibilità finanziaria nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, dall'altro, di utilizzare questi ultimi, ossia le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, a copertura dei presunti nuovi o maggiori oneri derivanti dal medesimo comma 3. In questo quadro, sembrerebbe invece che i nuovi o maggiori oneri da coprire siano costituiti esclusivamente dall'incremento degli stanziamenti di bilancio disposto dal comma 1 dell'articolo 5-quater e che la disposizione di cui al successivo comma 3 si limiti a introdurre un mero vincolo di destinazione per le risorse del citato Fondo nella misura indicata alla lettera b) del comma 9 del medesimo articolo 5-quater.

³ Si tratta, nello specifico, del capitolo 2351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, iscritto nell'ambito del programma di spesa 5.1, denominato "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose". Si fa presente che tale piano gestionale reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso, uno stanziamento di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024.

⁴ Tale Fondo è iscritto sul capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tutto ciò considerato, si potrebbe pertanto valutare la possibilità di riformulare sia il comma 3, aggiungendovi un periodo volto ad esplicitare il predetto vincolo di destinazione, sia il comma 9, limitando in quest'ultimo l'onere oggetto di copertura al solo incremento degli stanziamenti di bilancio previsto dal comma 1. In particolare, a tal fine, all'articolo 5-quater, potrebbero essere apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo di cui all'articolo 1-septies del predetto decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

- sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

Fermo restando quanto testé rappresentato, si evidenzia inoltre che - con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.162.000 euro per l'anno 2022 - il Fondo per interventi strutturali di politica economica⁵, di cui si prevede in misura corrispondente la riduzione, reca una dotazione pari a circa 522,6 milioni di euro per l'anno 2022, di cui risultano allo stato disponibili, alla luce di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, circa 128 milioni di euro. Tutto ciò considerato, pur rilevando che il predetto fondo reca le occorrenti risorse, appare comunque necessario che il Governo confermi che la riduzione disposta dalla norma in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Si osserva, infine, che con norma di natura contabile, il comma 8 autorizza per l'anno 2022, al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma 5.1 "Flussi migratori,

⁵ Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”, da adottare ai sensi dell’articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si rammenta che, ai sensi di tale ultima disposizione, con decreto del Ministro competente possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili, ferma comunque restando la preclusione nell'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5-*quinquies*

Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina

La norma (che riproduce, con subemendamenti, l’articolo 4 del DL n. 16/2022, confluito) istituisce per l'anno 2022 un fondo con una dotazione pari a 1.000.000 euro finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus+, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute⁶, e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica⁷, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di AFAM o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il testo iniziale della disposizione recava uno stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2022, poi incrementato a 1.000.000 di euro dalle Commissioni in sede referente.

Il fondo è altresì destinato in favore dei soggetti richiedenti asilo, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

⁶ ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991.

⁷ di cui all'articolo 1 della legge n. 508/1999.

Il prospetto riepilogativo (che fa riferimento al testo iniziale della norma che recava uno stanziamento di 500.000 euro per il 2022) ha ascrivito alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Fondo sostegno studenti, ricercatori e docenti nazionalità ucraina in attività presso università istituzioni di AFAM e coreutica e gli enti di ricerca (comma 1)	0,5			0,5			0,5		
Minori spese correnti									
Riduzione tabella A MIUR (comma 1)	0,5			0,5			0,5		

La relazione tecnica nel descrivere la norma afferma che alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della Tabella A del Ministero dell'università e della ricerca, che reca le corrispondenti disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione è formulata in termini di limite di spesa e le finalità dell'intervento appaiono rimodulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'ultimo periodo dell'articolo 5-quinquies provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un fondo a sostegno di studenti, ricercatori e docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo, non si hanno

osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1, lettere da a) a d), dell'articolo 6 indica le modalità tramite cui far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che risultano ora complessivamente pari, per l'anno 2022, a euro 179.181.253, per effetto delle rideterminazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 1, per un totale di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Nel rinviare per quanto concerne alle modalità di copertura di cui alle citate lettere da a) a d) alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame del testo iniziale del decreto-legge n. 14 del 2022, si rileva che alla suddetta maggiore spesa si provvede, attraverso l'introduzione nel testo di una apposita lettera c-bis), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.